

GIUSEPPE LA BUA

DIRITTO E RETORICA:
CICERONE *IURE PERITUS* IN SENECA RETORE E QUINTILIANO

La pubblicazione nel 1926 dello studio di Johannes Stroux, che prende il titolo dalla massima ciceroniana citata nel *De officiis* 1, 33 (*summum ius summa iniuria*)(1), ha dato il via ad un'ampia diatriba circa il ruolo e l'importanza del sistema retorico greco per lo sviluppo della scienza giuridica romana. L'ipotesi di Stroux di un rinnovamento del diritto romano, caratterizzato nei secoli della Repubblica da continui mutamenti e da processi 'in divenire', ad opera di una teoria retorica greca sull'*interpretatio legis*, esemplificata nella dottrina degli *status*(2), ha incontrato entusiasti pareri(3) e forti critiche(4) ma, al di là delle diverse opinioni che è non qui il caso di indagare, uno dei grandi meriti che credo possano essere attribuiti allo scritto 'rivoluzionario' di Stroux è quello di aver aperto la strada ad un'indagine più approfondita relativamente agli stretti legami che intercorrono tra scienza giuridica e retorica: in tal senso l'utilità di un'analisi che sappia tener conto in maniera adeguata dell'influenza esercitata dalla retorica sui metodi d'interpretazione dei giuristi romani è evidente nello studio di R. A. Bauman(5), il quale ha mostrato come l'interpretazione di alcuni casi

(1) *Summum ius summa iniuria. Ein Kapitel aus der Geschichte der interpretatio iuris*, Leipzig-Berlin 1926 (= Id., *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik*, Potsdam 1949, 9-66).

(2) La sistemazione della dottrina degli *status*, in abbozzo già in Aristotele e nella speculazione legata all'ambiente peripatetico-accademico, è attribuita ad Ermagora di Temno; cfr. a questo proposito L. Calboli Montefusco, *Consulti Fortunatiani Ars Rhetorica*, Bologna 1979, 301 sg. (che fa riferimento a G. Jaeneke, *De statuum doctrina ab Hermogene tradita. Ad rhetoricae historiam symbolae*, diss. Lipsiae 1904); sulla figura di Ermagora rimando a D. Matthes, *Hermagoras von Temnos 1904-1955*, «Lustrum» 3, 1958, 58-214; per una ampia e dettagliata trattazione della dottrina degli *status* cfr. L. Calboli Montefusco, *La dottrina degli status nella retorica greca e romana*, Hildesheim 1986.

(3) Cfr. S. Riccobono nella recensione a Stroux in «Gnomon» 5, 1929, 65-87 e in «Boll. di filol. class.» 35, 1929, 173-185 (si ricordi dello stesso Riccobono la prefazione alla traduzione italiana del saggio di Stroux in «Annali Giuridici Univ. Palermo» 12, 1929, 639-647) e F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*, Milano 1938, 2 sg.

(4) Cfr. J. Himmelschein, *Studien zu der antiken Hermeneutica iuris*, Symbolae Friburgenses, Leipzig 1931, 372 sg. e 397 sg. e U. Wesel, *Rhetorische Statuslehre und Gesetzesauslegung der römischen Juristen*, Annales Universitatis Saraviensis, rechts- und wirtschaftswissenschaftlich Abteilung 29, Köln 1967.

(5) *The 'Leges Iudiciorum Publicorum' and their Interpretation in the Republic, Principate and Empire*, in ANRW II 13, 1980, 103-233 (in particolare 112 sg.).

concreti relativi alla sfera del diritto criminale possa essere condotta con successo operando opportuni riferimenti alla teoria degli *status*, in particolare lo *status scripti et sententiae* che coinvolge in maniera diretta la discussione sul testo della legge e la *voluntas* espressa dal legislatore (6).

Ai fini della ricezione del sistema retorico greco nella cultura romana e della conseguente elaborazione di esso in rapporto all'evoluzione della scienza giuridica un ruolo significativo, direi determinante, occupa nell'ipotesi di Stroux la figura di Cicerone. Alla famosa *causa Curiana*, caso di eredità in cui si confrontarono i famosi giuristi e retori Crasso e Quinto Mucio Scevola, di cui si ha notizia attraverso Cicerone *De oratore* 1, 180; 242-245; 2, 140 sgg.; 220-223; *Brutus* 144 sgg. e 194-199; *top.* 44; *Caec.* 52 e 67-70 (da cui dipende Quintiliano 7, 6, 9-10), e alla *Pro Caecina* fa riferimento Stroux come esempi di applicazione del nuovo metodo interpretativo (7); è a Cicerone poi che va attribuito il merito di aver enunciato con chiarezza e rigore nel trattato giovanile *De inventione* e nei più tardi *Topica* e *Partitiones oratoriae* la serie di precetti e norme che regolano la costituzione degli *status causarum* e di aver trasmesso, quindi, alle generazioni successive un complesso sistema dottrinale sul quale si fonda ogni principio di conformazione del discorso oratorio.

Partendo dalle osservazioni di Stroux, si può, quindi, affermare che con Cicerone il diritto e l'*interpretatio legis* trovano la loro più esplicita formulazione all'interno del complesso sistema di regole e norme della retorica greco-romana. In questa prospettiva Cicerone, che pur non fu un giurista *stricto sensu* (sebbene si sappia di un suo scritto sul diritto civile, il *De iure civili in artem redigendo*) (8), può a ragione definirsi *iuris peritissimus et perfectus orator* in quanto inserì la discussione giuridica entro metodi e schemi propri della retorica, teorizzati nella dottrina degli *status*, attraverso l'abilità nella manipolazione dei dati legali, delle prove testimoniali, degli *exempla* ed *argumenta* ai fini dell'attuazione della strategia di-

(6) Bauman (p. 117 sg.) osserva come l'interpretazione dell'azione criminale in base allo *status scripti et sententiae* fosse condotta nella «*factum perfectum form*» (in cui si punisce «the perfected act» – *qui quid fecit*) e nella «*voluntas form*», nella quale si colpisce «the preparatory act performed with a specified intent» (*qui hoc fecit illius faciendi causa / quo illud faceretur*): all'inizio del II sec. a. C., anche per influenza della teoria degli *status*, «the straightforward *factum perfectum form* – the *scriptum* so to speak – began being supplanted by the *voluntas form* – the *sententia*». Sullo *status scripti et sententiae* nell'interpretazione retorica e giuridica cfr. anche B. Vonglis, *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence et la rhétorique*, Publ. de l'Institut de Droit romain de l'Université de Paris 24, Paris 1968.

(7) *Summum ius summa iniuria*, cit., 33 sgg.

(8) Cfr. Gellio 1, 22, 7 e Charis. *gramm.* 175, 18-19 Barwick (= GK I 138, 13 Keil); cfr. anche Quintiliano 12, 3, 9-10 (cfr. M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, 2 ed., Napoli 1982, 277 sg. e F. Bona, *L'ideale retorico ciceroniano e il 'ius civile in artem redigere'*, in *Cicerone fra diritto e oratoria: saggi su retorica e giurisprudenza nella tarda repubblica*, Como 1984, 62-162).

fensiva(9). Tale definizione non può non richiamare l'attenzione sul noto ritratto dell'oratore ideale delineato in *De oratore* 1, 166-203 in cui Cicerone ribadisce l'assoluta necessità della conoscenza del diritto civile per l'oratore che voglia avere, come Crasso, qualche possibilità di successo nel foro(10); si noterà ovviamente come in quel *perfectus orator* vi sia l'immagine dello stesso Cicerone che seppe, grazie alla sua approfondita *cognitio iuris civilis*, manovrare con abilità le norme giuridiche, adattandole al caso, spesso senza alcuno scrupolo per la morale(11), e realizzò quella sintesi di dottrina e prassi nella composizione oratoria che è divenuta nei secoli successivi modello di perfezione nell'arte della persuasione. A questa immagine del *perfectus orator* realizzata nella figura di Cicerone si richiama direttamente Quintiliano nel XII libro (3, 1 sg. *Iuris quoque civilis necessaria huic viro scientia est et morum ac religionum eius rei publicae quam capesset. Nam qualis esse suasor in consiliis publicis privatisne poterit tot rerum quibus praecipue civitas continetur ignarus?...*)(12): chi è se non Cicerone l'oratore che conosce il *ius civile*, *mores* e *religiones rei publicae*, che non ha bisogno di consultare l'esperto di diritto per le questioni che sorgono improvvisamente nel corso del dibattito, che mette nella causa *omnia quae profutura*, che parla con il tempo limitato (cfr. 6, 4), che è *peritus in testationibus faciendis* (cfr. 5, 7), che sa predisporre *ea, quae cum aget, esse in causa velit*, che sa esaminare il diritto dubbio sulla base della *regula aequitatis?* e che Cicerone esemplifichi la combinazione di *iuris peritissimus* e valente oratore è affermato esplicitamente da Quintiliano in 12, 3, 9-10 (*Sed etiam si nosse quid quisque senserit volet, lectionis opus est, qua nihil est in studiis minus laboriosum. Quod si plerique desperata facultate agendi ad descendendum ius declinaverunt, quam id scire*

(9) A questo riguardo e sulla valutazione della produzione ciceroniana ai fini della conoscenza del diritto di età repubblicana cfr. G. Pugliese, *Cicerone tra diritto e retorica* in *Scritti in onore di A. C. Jemolo*, 4, Milano 1963, 563-581 (= *Scritti giuridici scelti* III, Camerino 1985, 71-97); vd. anche V. Arangio Ruiz, *Cicerone giurista* in *Marco Tullio Cicerone. Scritti commemorativi pubblicati nel bimillenario della morte*, Roma 1961, 1-19 (= *Scritti di diritto romano*, IV, Camerino 1977, 261-279) e i numerosi contributi su Cicerone e il diritto in «Ciceroniana» 3 (Atti del III *Colloquium Tullianum*, Roma, 3-5 ottobre 1976), Roma 1978; importanti gli studi di E. Costa, *Le orazioni di diritto privato di Cicerone*, Bologna 1899 e *Cicerone giureconsulto*, I-II, Bologna 1927-1929.

(10) Sul passo di Cicerone cfr. *M. Tullius Cicero De Oratore Libri III*, Kommentar von Anton D. Leeman - H. Pinkster - Hein L. W. Wilson, 2. Bd., Heidelberg 1985, 21 sg.

(11) Cfr. C. J. Classen, *Bemerkungen zu Ciceros Äusserungen über die Gesetze*, «Rhein. Mus.» 112, 1979, 278-302.

(12) Cfr. sul passo l'edizione commentata a cura di R. G. Austin (Oxford 1948), 92 sg.; sul rapporto tra il progetto educativo di Quintiliano e il modello di oratore ideale delineato nel *De oratore* cfr. ora V. Scarano Ussani, *Romanus Sapiens and Civilis Vir. Quintilian's Theory of the Orators Acting for the Benefit of the Imperial Power*, in *Quintilian and the Law. The Art of Persuasion in Law and Politics*, edited by Olga Tellegen-Couperus, Leuven 2003, 287-301.

facile est oratori quod discunt qui sua quoque confessione oratores esse non possunt! Verum et M. Cato cum in dicendo praestantissimus, tum iuris idem fuit peritissimus, et Scaevolae Servioque Sulpicio concessa est etiam facundiae virtus, et M. Tullius non modo inter agendum numquam est destitutus scientia iuris, sed etiam componere aliqua de eo coeperat, ut appareat posse oratorem non discendo tantum iuri vacare sed etiam docendo), dove, in una sorta di 'mini-storia' della scienza giuridica di età repubblicana, si riconosce indirettamente la superiorità di Cicerone su Catone, Scevola e Servio Sulpicio Rufo, non solo perchè *inter agendum numquam est destitutus scientia iuris* ma anche perché cominciò a trattare per iscritto del diritto mostrando la possibilità per l'oratore non solo di imparare ma anche di insegnare la *scientia iuris* (il riferimento è al già citato *De iure civili in artem redigendo*)(13).

Come si deduce dalla sommaria analisi del passo quintiliano, l'identificazione di *iuris peritissimus* e *perfectus orator* si realizzò in Cicerone attraverso la creazione di un sistema nel quale la norma giuridica e la dottrina dell'*interpretatio legis* divennero modalità di attuazione della pratica oratoria: in questa prospettiva i discorsi di Cicerone divennero modelli di *causae* validi per ogni tipo di *status* e punti di riferimento per la discussione di specifici problemi giuridici nonché per l'utilizzazione entro schemi retorici degli argomenti probatori. Sotto questo aspetto l'influenza di Cicerone all'interno del progetto educativo prospettato nella scuola della prima età imperiale dovette essere ben più ampia di quanto finora dimostrato(14); e in questo senso il ruolo esercitato dai discorsi di Cicerone come modelli e spunto per la conformazione delle *causae* e degli esercizi declamatori per ciò che riguarda la teoria degli *status* e dell'*interpretatio legis* può chiaramente essere valutato, se solo si presta la dovuta attenzione alle attestazioni presenti nell'*Institutio oratoria* di Quintiliano. A proposito dello *status* come *causarum prima conflictio*, Quintiliano fa riferimento alla *Pro Rabirio Postumo* e all'argomentazione della *Pro Milone* che risiede *ubi totis viribus insidiator Clodius ideoque iure interfectus ostenditur* (3, 6, 12); ancora la tattica utilizzata nella *Pro Milone* dovette fare 'scuola' per così dire, sia per la *quaestio qualitatis* (*an recte Clodium Milo occiderit*) che per la *iudicatio coniecturalis* (*an Clodius insidias fecerit*; cfr. 3, 11, 15); interessante a tal riguardo anche 4, 5, 15, in cui Quintiliano illustra la linea di difesa di Cicerone *si occidi, recte feci, sed non occidi*: Clodio fu

(13) Sul progetto ciceroniano di trasformazione del *ius civile* in τέχνη e di composizione di un'opera di carattere isagogico cfr. V. Scarano Ussani, *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino 1997, 6 sg.

(14) Sulla presenza di Cicerone nella scuola tardoantica mancano studi ampi e dettagliati; rimando ancora in generale a Th. Zielinski, *Cicero im Wandel der Jahrhunderte*, Leipzig-Berlin 1912.

insidiator e se anche non lo fosse stato, *talem civem cum summa virtute interfactoris et gloria necari potuisse*(15); trattando dello *status finitionis* e della necessità di non compromettere la validità della tesi proposta a causa dell'errore nella definizione di una sola parola, Quintiliano cita come modello la definizione del termine *vis* data da Cicerone al § 42 della *Pro Caecina*: 7, 3, 17 *Nam est etiam periculosum, cum, si uno verbo sit erratum, tota causa cecidisse videamur, optimaque est media illa via, qua utitur Cicero pro Caecina, ut res proponatur, verba non periclitentur. 'Etenim, recuperatores, non ea sola vis est, quae ad corpus nostrum vitamque pervenit, sed etiam multo maior ea, quae periculo mortis iniecto formidine animum perterritum loco saepe et certo statu demovet*(16); ancora nella discussione relativa alla *finitio* nella quale occorre considerare *quid sit* e *an hoc sit* e in cui, ai fini della determinazione della *qualitas* (*an amor insaniam*), hanno fondamentale importanza le *probationes, quas Cicero dicit proprias esse finitionis, ex antecedentibus, consequentibus, adiunctis, repugnantibus, causis, effectis, similibus* (cfr. *top.* 88 e già Quint. 5, 10), Quintiliano cita nuovamente il § 44 della *Pro Caecina* in quanto esemplificazione dell'unione di *initia, causae, effecta, antecedentia, consequentia* (7, 3, 29)(17); la difesa basata sull'equità dello scritto tramite il riferimento ad altre leggi che comprovino che non sempre è possibile *stari scripto* è attuata ancora una volta nella *Pro Caecina* 14 sgg. (7, 6, 7); nella *Pro Cluentio*, infine, l'orazione più citata da Quintiliano(18), 'discorso adatto alla formazione degli oratori di età imperiale' come è stato recentemente sottolineato da E. Narducci(19), il retore spagnolo rinviene, oltre che un esempio di *dissimulatio* (cfr. Quintiliano 2, 17, 21 *Nec Cicero, cum se tenebras offudisse iudicibus in causa Cluentii gloriatus est, nihil ipse vidit*) e di manipolazione dell'accusa (mi riferisco naturalmente alla questione, ancora dibattuta, della 'doppia accusa' di veneficio e di corruzione, la secon-

(15) Non è improbabile che tale modalità di discussione abbia avuto una qualche influenza sui numerosi esercizi declamatori sul tirannicidio; in generale sul tema cfr. R. Tabacco, *Il tiranno nelle declamazioni di scuola in lingua latina*, Torino 1985.

(16) Per la ripresa di tale definizione ciceroniana nella *decl. min.* 386 cfr. J. Dingel, *Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio oratoria Quintilians*, Berlin - New York 1988, 93-94.

(17) A proposito della *probatio testium* la trattazione di Quintiliano in 5, 7, 1-37 mostra un rilevante debito verso l'esperienza ciceroniana nell'escussione dei testimoni, in particolare nella linea tattica adottata nell'orazione contro Verre; cfr. G. Di Chiara, 'Ad faciendam fidem': i contributi narrativi nel processo penale tra 'ars rhetorica', *esperienza forense ciceroniana e diritto probatorio vigente*, «Iura» 48, 1997, 77-124.

(18) Cfr. a tal riguardo l'ampio ed esauriente studio di G. Mazzoli, *Quintiliano e la Pro Cluentio*, «Rendiconti Istituto Lombardo» Classe di Lettere, Scienze Morali e Storiche, n. s. 130, 1996, 483-494 (= *Pro Cluentio di Marco Tullio Cicerone. Atti del Convegno Nazionale, Larino 4-5 dicembre 1992, Larino 1997* [1998], 97-104).

(19) Cfr. l'Introduzione alla recente edizione della BUR, Milano 2004, 11.

da molto probabilmente da intendere come 'aggiunta' all'unica accusa presentata secondo la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* (20), una esemplificazione chiara delle modalità di utilizzo di due argomentazioni contrarie tra loro poste in antitesi (5, 10, 68 *Vel cum duo ponentur inter se contraria, quorum tenuisse utrumlibet sufficiet, quale Ciceronis est: 'Unum quidem certe nemo erit tam inimicus Cluentio qui mihi non concedat, si constet corruptum illud esse iudicium, aut ab Habito aut ab Oppianico esse corruptum: si doceo non ab Habito, vinco ab Oppianico, si ostendo ab Oppianico, purgo Habito'*, cfr. *Cluent.* 64).

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi: credo, tuttavia, che già da quanto detto si possa delineare, seppur in modo sommario, un quadro sufficientemente preciso e chiaro delle modalità di fruizione di Cicerone *iurisprudens* e *orator* nella precettistica di scuola; tale quadro è destinato ad allargarsi se l'attenzione si rivolge alle raccolte declamatorie della prima età imperiale che di tale 'tecnica' di scuola sono l'esemplificazione più diretta. Limitando la ricerca alle declamazioni di Seneca retore, un'analisi più attenta e puntuale dei sistemi di applicazione della dottrina degli *status* da parte dei declamatori può rivelare, come dimostreranno alcuni esempi più avanti, una ricezione non superficiale di Cicerone 'giurista' (21), in particolare nella composizione di esercizi secondo le norme del già citato *status scripti et sententiae* e la teoria dello *status definitionis*. E non è improbabile che da Cicerone i declamatori derivarono anche la conoscenza di alcune specifiche nozioni giuridiche e nondimeno, seppur con una certa cautela in questo caso, la citazione del testo di alcune leggi potrebbe essere derivata dalla lettura degli scritti di Cicerone (mi riferisco in tal senso alla controversia 7, 3 di Seneca retore in

(20) Cfr. G. Pugliese, *Aspetti giuridici della Pro Cluentio di Cicerone*, «Iura» 21, 1970, 155-181 e Id., *Un nuovo esame della ciceroniana Pro Cluentio*, «Labeo» 40, 1994, 248 sg. (contrario a tale interpretazione V. Giuffrè, *Nominis delatio e nominis receptio*, «Labeo» 40, 1994, 359-364); decisivo ai fini di tale interpretazione mi pare il contributo di B. Santalucia, *Cicerone e la nominis delatio*, «Labeo» 43, 1997, 404-417.

(21) Si osservi come finora scarso, direi quasi nullo, sia stato l'interesse degli studiosi verso tale campo d'indagine; da quanto si può rilevare dagli studi più autorevoli sull'opera di Seneca padre (mi riferisco ovviamente a L. A. Sussman, *The Elder Seneca*, Leiden 1978 e J. Fairweather, *Seneca the Elder*, Cambridge 1981), per quel che riguarda la 'presenza' di Cicerone ci si è limitati per lo più a constatare l'ampiezza delle letture ciceroniane da parte dei declamatori (le *Verrine*, le *Catilinarie* e la seconda *Filippica* in modo particolare, ovviamente la *pro Milone*; cfr. *Sen. contr.* 3, pr. 15 per la figura del retore Cestio Pio e i suoi discorsi in *Milonem*) e ad esaminare l'apporto delle declamazioni alla 'rielaborazione' delle vicende relative alla vita e alla morte di Cicerone (cfr. *contr.* 7, 2 e *suas.* 6 e 7; cfr. M. B. Roller, *Color-Blindness: Cicero's Death, Declamation, and the Production of History*, «Class. Phil.» 92, 1997, 109-130 e A. Wright, *The Death of Cicero. Forming a Tradition: the Contamination of History*, «Historia» 50, 2001, 436-452). Sulla composizione di esercizi declamatori su 'temi ciceroniani' cfr. anche quanto da me osservato in *Sulla pseudociceroniana Si eum P. Clodius legibus interrogasset e sull'ordine delle orazioni negli scholia Bobiensia*, «Riv. di filol.» 129, 2001, 161-191.

cui il riferimento alle parole della *Lex Cornelia de sicariis et veneficis* al § 4 *tu venenum quaesisti, tu venenum emisti, tu venenum intulisti* è derivato forse da Cicerone *Cluent.* 148 *iubet lex ea, qua lege haec quaestio constituta est, iudicem quaestionis, hoc est Q. Voconium, cum iis iudicibus qui ei obverint quaerere de veneno. in quem quaerere? infinitum est. QUICUMQUE FECERIT VENDIDERIT EMERIT HABUERIT DEDERIT*; cfr. anche *Sen. contr.* 3, 9). Il problema in quest'ultima prospettiva è destinato ad ampliarsi e a divenire necessariamente più controverso, dal momento che si tratta di capire in che misura i declamatori ebbero diretta e approfondita conoscenza del diritto del loro tempo; la questione (che si lega ovviamente a quella relativa alla struttura delle scuole di declamazione) (22) è stata ampiamente dibattuta, come si sa, fin dagli studi di H. Bornecque (23), F. Lanfranchi (24), Stanley Fr. Bonner (25) ed è tuttora oggetto di discussione (26) ma credo che non si possa negare del tutto, come vedremo, la possibilità che in qualche modo anche la lettura di Cicerone abbia contribuito in modo preciso all'elaborazione da parte dei declamatori di alcuni specifici elementi di carattere giuridico (27).

Partendo da tali premesse, la ricerca avrà lo scopo di comprendere, ove possibile, in che misura venne utilizzato nelle scuole di declamazione il modello ciceroniano per l'applicazione della teoria degli *status* e ancora in che modo la conoscenza di alcune leggi e della problematica giuridica avvenne in relazione al testo ciceroniano, determinando naturalmente la conseguente elaborazione della controversia in funzione di queste: per quanto riguarda in particolare il primo punto, non mi addenterò nella questione, già ampiamente discussa, relativa alla trattazione delle *quaestiones iuris et aequitatis* e delle *quaestiones coniecturales* da parte dei declama-

(22) Sulle scuole di retorica come preparazione alla futura attività di avvocati cfr. B. E. Patrick Parks, *The Roman Rhetorical Schools as a Preparation for the Courts under the Early Empire*, Baltimore 1945, 61 sg.

(23) *Les déclamations et les Déclamateurs d'après Sénèque le Père*, Lille 1902.

(24) *Il diritto nei retori romani*, cit.

(25) *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool 1969.

(26) Cfr. a questo riguardo J. A. Crook, *Legal Advocacy in the Roman World*, London 1995, 163 sg. per il quale occorre negare qualsiasi credibilità ai declamatori per quel che concerne l'esperienza e la conoscenza giuridica (analogamente M. Winterbottom nell'*Introduction* all'edizione di Seneca retore, 1974, XIII, sottolinea come «the alleged laws on which the *controversiae* claimed to be based were fairly closely related to contemporary Roman law»); cfr. anche G. Calboli, *Seneca il retore tra oratoria e retorica*, in *Gli Annei. Una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale. Atti Conv. Internazionale Milano-Pavia 2-6 maggio 2000*, Como 2003, 73-90, in particolare 77.

(27) L'aspetto in questione è stato quasi totalmente trascurato dagli studiosi, rivolti per lo più ad indagare i rapporti tra i temi di scuola e la realtà storico-sociale; per un orientamento generale riguardo ai recenti studi sulla declamazione latina rimando a M. Lentano, *La declamazione latina. Rassegna di studi e stato delle questioni (1980-1998)*, «Boll. stud. lat.» 29, 1999, 571-621, in particolare 605 sg.

tori(28) ma cercherò di portare alcuni esempi tratti dalle controversie di Seneca retore che, pur non numerosi, spero che potranno essere ugualmente sufficienti a dare un quadro un po' più preciso e chiaro relativamente a questo specifico aspetto del *Nachleben* ciceroniano.

Una parte significativa dell'esercizio declamatorio era dedicata, come accennato, alla composizione di controversie incentrate intorno alla contrapposizione tra lo *scriptum* e la *voluntas legis* e di conseguenza intorno all'elaborazione del concetto di *aequitas* (cfr. *contr.* 1, 1, 13 *divisit in ius et aequitatem, an abdicari possit, an debeat*; 14 *haec autem ex aequitatis parte pendet et tractatio magis est quam quaestio*)(29). Già Cicerone, declamatore anch'egli (come si attesta in Svetonio *de gramm. et rhet.* 25, 8-9 e in Seneca *contr.* 1 pro. 12), ravvisava nel dibattito *de iure et aequitate* il fulcro dei *privata iudicia*(30) e fondamentale a tal riguardo è un passo di Quintiliano 7, 6, 1 (*Scripti et voluntatis frequentissima inter consultos quaestio est, et pars magna controversi iuris hinc pendet. Quo minus id accidere in scholis mirum est; ibi etiam ex industria fingitur. Eius genus unum est in quo et de scripto et de voluntate quaeritur*) in cui si dice chiaramente che *scripti et voluntatis frequentissima inter consultos quaestio est* e che una gran parte della controversia (si fa riferimento qui alla trattazione dello *status scripti et voluntatis*) deriva proprio da tale rapporto tra le due nozioni interpretative della legge. Il trattamento *ius-aequitas* costituiva, quindi, una chiave importante nel sistema retorico e nell'*interpretatio legis*: l'esempio classico in tal senso è la nota *causa Curiana* citata da Cicerone, cui si è già accennato, nella quale il retore Crasso, appoggiandosi sull'interpretazione della legge in senso ampio e 'volontaristico', ebbe la meglio sul formalismo giuridico di Scevola (limitato solo allo *scriptum legis*) relativamente ad una causa di eredità (cfr. in particolare Cic. *de orat.* 2, 241 sg.; alla *causa Curiana* fa riferimento probabilmente anche l'esempio di controversia citato in *de inv.* 2, 122)(31). Sull'opposizione *scriptum-sententia (voluntas)*, strettamente connessa all'*aequitas* come principio

(28) Cfr. Fairweather, *Seneca the Elder*, cit. 152 sg.

(29) Cfr. Fairweather, *Seneca the Elder*, cit., 157 sg. che nota che, ad eccezione della questione relativa all'azione che costituisce un *beneficium* «all types of question about moral obligation came under the heading of *aequitas*»; in generale vd. anche Vonglis, *La lettre et l'esprit*, cit.; cfr. anche Calboli, *Seneca il retore*, cit., 75-76, che richiama l'attenzione sul concetto di *aequitas* e sui casi fittizi in Seneca retore sulla disputa tra *scriptum* e *voluntas legis*.

(30) Cfr. Cic. *de orat.* 1, 173.

(31) Sulla *causa Curiana*, successivamente allo studio di Stroux, si sono indirizzati gli interessi di filologi e romanisti illustri che hanno analizzato con attenzione le testimonianze ciceroniane; cfr. in particolare J. W. Tellegen, *Oratores, Iurisprudentes and the causa curiana*, «RIDA» 30, 1983, 293-311; John W. Vaughn, *Law and Rhetoric in the Causa Curiana*, «Classical Antiquity» 4, 2, 1985, 208-222; U. Manthe, *Ein Sieg der Rhetorik über die Jurisprudenz. Die Erbschaftsstreit des Manius Curius – eine vertane Chance der Rechtspolitik*, in *Grosse Prozesse der römischen Antike*, hrsg. von U. Manthe und J. von Ungern-Sternberg,

ispiratore della norma giuridica e guida per l'applicazione della norma stessa, trovava, quindi, il suo fondamento essenziale la discussione sulla causa e ogni caso poteva trovare il suo punto di collegamento con tale dottrina interpretativa; giustamente Lanfranchi ha notato che, rispetto agli altri *status legales* (opposizione tra due leggi, ambiguità nell'interpretazione del testo, *ratiocinatio*), quello dello *scriptum et voluntas* ebbe maggiore diffusione ed ampiezza di trattamento nelle scuole di retorica(32) e dalle fonti giuridiche è possibile dedurre l'esistenza di numerosi casi legali analoghi alla *causa Curiana*(33).

Nella *causa Curiana* su cui Cicerone ritorna ampiamente, sia in connessione con la dottrina dell'*interpretatio legis* come in *Top.* 44 sia per l'esaltazione dell'abilità oratoria di Crasso, sapiente manipolatore dei *verba legis*, nel *Brutus* 144 e 194-199, si rinviene, quindi, il modello indiscusso di causa incentrata sull'opposizione *scriptum-voluntas* e sulla vittoria dell'*aequitas* nei confronti della rigida applicazione dello scritto(34). A questa nozione oppositiva è stata ricondotta da Stroux la massima *summum ius summa iniuria* citata da Cicerone nel *De officiis* 1, 33(35) e presente già in Terenzio *Heaut.* 796(36), che lo stesso Cicerone indica come *tritum proverbium* e nella quale (*Existunt etiam saepe iniuriae calumnia quadam et nimis callida, sed malitiosa, iuris interpretatione. Ex quo illud 'summum ius summa iniuria' factum est iam tritum sermone proverbium*) si ritrova il passaggio dal *ius* all'*iniuria* dettato da un'applicazione *callida* e maliziosa del testo della legge. La questione relativa alla corretta interpretazione del proverbio non è, a mio parere, di facile soluzione, dal momento che non si hanno tracce in essa del concetto di *aequitas* e non si parla di opposizione tra due visioni interpretative della legge, come suppone Stroux; Cicerone sta trattando nei §§ 30-33 del I libro del *De officiis* delle ingiustizie che sorgono dalla legge e dal diritto stesso e parla semplicemente del modo 'astuto' e subdolo di interpretare la legge e della mani-

München 1997, 74-84; cfr. anche J. W. Tellegen, *The Reliability of Quintilian for Roman Law: On the Causa Curiana in Quintilian and the Law*, cit., 191-200.

(32) Cfr. *Il diritto nei retori romani*, cit., 45 (sulla trattazione di tale *status* nelle declamazioni 65-81).

(33) Cfr. Himmelschein, *Studien zu der antiken Hermeneutica iuris*, cit., in particolare 398-409.

(34) Sull'*aequitas* in Cicerone cfr. A. Zamboni, *L'aequitas in Cicerone*, «Archivio Giuridico» 39, 1966, 167-203; cfr. anche P. Voci, *Ars boni et aequi*, «Index» 27, 1999, 1-22.

(35) Sul passo cfr. *A Commentary on Cicero, De Officiis* by Andrew R. Dyck, Ann Arbor 1996, 131-132.

(36) *Verum illuc, Chreme, / dicunt: 'ius summum saepe summast malitia'* (questo il commento di Eugrafio *ad loc.*: *Id enim, quod datum est, utique reddendum est. sed iure cautum est, ut filia quicquid acceperit vel filiae nomine datum fuerit, quae in familia est, non recte datum videatur. itaque aequitas est, ut debitum solvi debeat, ius est, ut sic datum reddatur: ita summum ius summa malitia est*).

polazione del diritto secondo i propri fini, senza accennare direttamente all'*aequitas* (che il proverbio dovesse fare riferimento solo all'interpretazione maliziosa della legge è testimoniato da Terenzio in cui si cita esplicitamente il termine *malitia*). Dalle attestazioni ciceroniane relative all'espressione *summum ius*(37) è, tuttavia, possibile dedurre che nella *callida* interpretazione della legge dovesse essere proprio inserito il concetto di 'interpretazione della legge *verbis et litteris*', come si attesta chiaramente tra l'altro in *Caec.* 65 (*Atque illud in tota defensione tua mihi maxime mirum videbatur, te dicere iuris consultorum auctoritati obtemperari non oportere ... Si contra verbis et litteris et, ut dici solet, summo iure contenditur, solent eius modi iniquitati aequi et boni nomen dignitatemque opponere. Tum illud quod dicitur SIVE NIVE inrident, tum aucupia verborum et litterarum tendiculas in invidiam vocant, tum vociferantur ex aequo et bono, non ex callido versutoque iure rem iudicari oportere; scriptum sequi calumniatoris esse, bonique iudicis voluntatem scriptoris auctoritatemque defendere*) in cui Cicerone oppone la visione ampia e 'moderna' della *voluntas legis* da parte dei *iuris consulti* alla lettura ristretta e 'tendenziosa' della legge secondo lo *scriptum* del suo avversario(38); indipendentemente dalle considerazioni in tal senso, un elemento che credo rimanga chiaro è comunque che il proverbio, di antica formulazione (che secondo Stroux doveva ricondursi alla speculazione filosofica greca, in particolare aristotelica), doveva essere noto a Cicerone proprio come simbolo di una modalità di interpretazione del diritto fondata sull'inganno, appoggiato direttamente al testo della legge, e come tale dovette rimanere nella riflessione giuridica posteriore. Di questo è diretta testimonianza la controversia 6, 3 di Seneca retore nella quale si presenta una discussione relativa ad un caso di divisione patrimoniale (*MAIOR FRATER DIVIDAT PATRIMONIUM, MINOR ELIGAT*)(39). Il fratello minore accusa il maggiore di *circumscriptio*, ossia di 'frode' e di inganno nell'interpreta-

(37) Sui passi ciceroniani in cui compare l'espressione *summum ius* (*Verr.* 2, 3, 192; 2, 5, 4; *Quinct.* 38; *Caec.* 10; 65) cfr. H. Kornhardt, *Summum ius*, «Hermes» 81, 1953, 77-85.

(38) Kornhardt (*Summum ius*, cit.) interpreta il nesso *summa iniuria* come «eine Art von Scheltwort für das alte *ius civile*» e ritiene che l'applicazione nelle controversie giuridiche in età tardo-repubblicana dello *status scripti et voluntatis*, al quale va riferita l'equazione *summum ius = scriptum*, favorì il 'fiorire' della sentenza ciceroniana che, successivamente, con la sistemazione del diritto attuata in età imperiale perse la sua attualità e rimase confinata a livello di 'nozione letteraria' (si spiegherebbe così, secondo Kornhardt, la quasi totale assenza della locuzione *summum ius* nelle fonti giuridiche); il nesso *summum ius* avrebbe poi, una volta usato «außerhalb der Gerichtsrede und nicht im Sprichwort», un senso assolutamente positivo, come si deduce da Cicerone *rep.* 5, 5 (a questo proposito contrario si mostra Dyck, *A Commentary on Cicero, De Officiis*, cit., 132).

(39) Bonner, *Roman Declamation*, cit., 128-131, ritiene che la legge formasse una parte della procedura dell'*actio familiae erciscundae*, procedura basata sulle XII Tavole, e conclude che «this so-called 'declamatory fiction' may even be a fragment of the XII Tables of 449

zione della legge; la *circumscriptio*(40) viene definita come *crimen sub specie legis*, nella quale ciò che appare è *legitimum* ma ciò che si nasconde nelle parole è *insidiosum*; il declamatore conclude che *semper circumscriptio per ius ad iniuriam pervenit*, con una modalità interpretativa che allude chiaramente all'espressione *summum ius summa iniuria* ciceroniana. Che la *circumscriptio* indichi la frode commessa attraverso la *callida* interpretazione della legge si ricava ancora dalla *decl. min. 301 (Ubi ergo circumscriptio est? Quam quidem legem arbitror propter eos maxime latam qui circa forenses insidias aliquem scripto callidior cepissent. Ceterum, ut longius interpretatio veniat, non tamen erit dubium circumscriptionem esse inevitabilem fraudem, id est, in qua factum eius demum aestimetur qui accusatur)*, dove il declamatore si preoccupa di eliminare i sospetti relativi ad un possibile inganno in termini di legge(41); nella *decl. min. 343* si parla espressamente di *cavillatio*(42) e Sulpicio Vittore (*Rhet. Lat. Min. 335, 29-336, 26*), trattando delle *circumscriptionum actiones*, oggetto di declamazioni(43), fa riferimento chiaramente alla volontà dell'inganno da parte di una delle due parti. È pertanto possibile che l'idea del declamatore di un passaggio dal *ius* all'*iniuria* attraverso una ingannevole e pretestuosa interpretazione del testo della legge sia da ricondurre alla sentenza ciceroniana o indirettamente al concetto da essa derivata; l'idea di Lanfranchi secondo il quale l'antitesi *ius-iniuria* presente nella declamazione senecana avrebbe valore diverso che nel proverbio ciceroniano (il fratello maggiore non violerebbe la lettera della legge ma non considererebbe semplicemente l'*aequitas* senza la quale inevitabilmente il *ius* di-

B. C. passed on in the *actio familiae erciscundae*, known to the declaimers and St. Augustine»; cfr. Aug. civ. 16, 20.

(40) Il termine *circumscriptio* ricorre per la prima volta in Cicerone *Cluent. 46 (Cum illi ita viverent, ut nullum quaestum esse turpem arbitarentur, cum omnis ab eis fraus, omnes insidiae circumscriptionesque adulescentium nascerentur)* e *Flacc. 74 (Emptiones falsas, praediorum proscriptiones cum mulierculis aperta circumscriptione fecisti)* e 89 (*Si vis erat, si fraus, si metus, si circumscriptio, quis pactionem fieri, quis adesse istos coegit?*), in questo secondo caso in riferimento ad un inganno perpetrato in una causa di eredità.

(41) Cfr. *The Minor Declamations ascribed to Quintilian*, ed. with Commentary by M. Winterbottom, Berlin - New York 1984, 427 sg.

(42) *Circumscriptum esse me probare prius volo quam ab isto circumscriptum. Pactum sum. Hoc pactum non servatur, nec potest repeti... Animadvertistis, iudices, fiduciam circumscriptoris; 'alius rapuit, alia optavit': ideo circumscriptio est. Neque enim umquam decurritur ad hanc legem nisi cum rectum ius nequitia exclusum est. Si non alius rapuisset, ex pacto reprehenderem. Sed nihil haec cavillatio proderit tibi, qua crimen in generum et in filiam transfers...*

(43) *Circumscriptionum actiones sunt qui putant finitivas esse, ut quaeratur quid sit circumscriptio, sed videntur errare. Non enim fere accidit, ut definiendo quaerendum sit, quid sit circumscribere; sed magis erit fortasse coniecturalis quaestio, an illud quod factum est, circumscribendi voluntate sit factum; ut in eum reum non solum ex ceteris locis, sed etiam a summo ad imum, ex his quae erunt facta, probationes et argumenta ducantur, quare voluntate circumscribendi fecisse videatur.*

venta *iniuria*)(44) va, a mio avviso, parzialmente rivista dal momento che non prende in considerazione il fatto che nel proverbio ciceroniano si parla chiaramente di *callida* e maliziosa interpretazione, fondata sui *verba legis*, e che alla stessa maniera, seppur in diverse modalità, i declamatori appuntano l'attenzione proprio sulla *callida interpretatio* e sulla *cavillatio* come principio essenziale per il passaggio dal diritto all'*iniuria*.

Se l'ipotesi formulata ha qualche fondamento, si può affermare che la discussione sul complesso meccanismo che regola l'interpretazione della legge nell'aspetto relativo al binomio oppositivo *ius-iniuria* sia affrontata dai declamatori sulla scorta dell'insegnamento ciceroniano; in sostanza come 'fece scuola' la *causa Curiana*, così il proverbio ciceroniano fu spunto importante per le successive elaborazioni di fittizie diatribe giudiziarie. E Cicerone, come ho avuto già modo di accennare in precedenza, fece scuola anche con la più nota causa di diritto civile incentrata sull'antitesi *scriptum-voluntas*, la *Pro Caecina* databile probabilmente al 69 a.C in cui l'oratore difese Cecina di fronte al collegio dei *recuperatores* contro C. Calpurnio Pisone, difensore di Ebuzio; l'orazione, incentrata su una discussione sull'*interdictum de vi armata*, si presenta, infatti, come la più chiara esemplificazione della precettistica relativa allo *status scripti et voluntatis*(45) (a Pisone che propugna un'interpretazione letterale del testo dell'*interdictum* – *deicere* significa solo *deicere possidentem* – si oppone Cicerone che insiste sulla validità *sine ulla exceptione* dell'editto)(46) ed è possibile ritenere, sulla scorta di Quintiliano 7, 6, 7 citato e di 5, 10, 98 (*Utitur his Cicero pro Caecina: 'Unde tu aut familia aut procurator tuus. Si me vilicus tuus solus deiecisset...si vero ne habeas quidem servuum praeter eum qui me deiecerit' et alia in eodem libro plurima*)(47), in cui si cita il passo di *Caec.* 55 come esemplificazione dell'uso di argomenti fittizi *contra scriptum* (*Intellegitis enim in eo ipso, si in verbis ius constituamus, omnem utilitatem nos huius interdicti, dum versuti et callidi velimus esse, amissuros. UNDE TU AUT FAMILIA AUT PROCURATOR TUUS. Si me vilicus tuus solus deiecisset, non familia deiecisset, ut opinor, sed aliquis de familia. Recte igitur diceres te restituisse? Quippe; quid enim faci-*

(44) Cfr. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*, cit., 103 sg.

(45) Su tale *status*, la cui formulazione più ampia si ritrova in Cicerone *inv.* 2, 122-143, cfr. Calboli Montefusco, *La dottrina degli status*, cit., 153-166.

(46) L'analisi più ampia e completa dell'orazione si deve a W. Stroh, *Taxis und Taktik. Die advokatische Dispositions-kunst in Ciceros Gerichtsreden*, Stuttgart 1975, 80-103; importante lo studio, anche per la relazione con gli aspetti più propriamente 'giuridici', di B. Frier, *Urban Praetors and Rural Violence: The Legal Background of Cicero's Pro Caecina*, «Trans. Amer. Philol. Ass.» 113, 1983, 221-241 e Id., *The Rise of the Roman Jurists: Studies in Cicero's Pro Caecina*, Princeton 1985.

(47) Si osservi come Quintiliano parli di esempi fittizi particolarmente familiari agli studenti, segnalando anche Cic. *Mur.* 83 e *Phil.* 2, 63.

lius est, quam probare iis, qui modo Latine sciant, in uno servolo familiae nomen non valere? Si vero ne habeas quidem servum praeter eum qui me deiecerit, clames videlicet: 'Si habeo familiam, a familia mea fateor te esse deiectum'. Neque enim dubium est quin, si ad rem iudicandam verbo ducimur, non re, familiam intellegamus quae constet ex servis pluribus; quin unus homo familia non sit. Verbum certe hoc non modo postulat, sed etiam cogit), che l'orazione dovette essere modello per le scuole di declamazione nella trattazione dell'*aequitas* e degli argomenti 'a favore' e 'contro' l'interpretazione 'letterale' della legge. Nonostante manchino chiari e precisi riferimenti a passi dell'orazione ciceroniana nelle declamazioni, il precetto di fare *controversiam de verbis* di cui si parla esplicitamente nella controversia senecana 1, 2, 15 (Silo Pompeius *dum praeceptum sequitur, quo iubemur ut, quotiens possumus, de omnibus legis verbis controversiam faciamus, illam quaestionem movit: 'casta e castis'...intellego sub hoc verbo multa*; cfr. anche 1, 4, 6) mi pare si possa facilmente ricondurre proprio al modello della *Pro Caecina* dove si discute con ampiezza e sottigliezza sul significato del verbo *deieci* (cfr. §§ 48-50; non credo che vada dimenticato anche il § 55 citato in precedenza a proposito del termine *familia*); l'interpretazione delle parole si lega strettamente, come è ovvio, con lo *status scripti et sententiae* e di necessità con lo *status definitio-nis*(48), cioè con la necessità di definire esattamente i termini compresi nel testo della legge, e in questo senso mi sembra che anche la discussione sul termine *coetus* nella controversia senecana 3, 8 presenti un debito, finora non rilevato, con la sottile disquisizione di Cicerone sul significato delle parole *hominibus coactis* nell'*interdictum de vi armata* in *Caec.* 59. Il declamatore, accusato di *coetus et concursus*(49), si sofferma sulla definizione di *coetus* e gioca sul valore dei verbi *convenire* e *convocare*, giungendo poi ad affermare che *coetus multitudinis magnae nomen est coeuntis ex consensu quodam (non quotiens convenerunt in aliquem locum plures, coetus et concursus est, sed quotiens convocati, quotiens parati quasi ad duces suum concurrerunt; non si una vicinia coit aut transeuntium paucorum numerus adfluxit, sed ubi totus aut ex magna parte populus est, ubi divisa in partes civitas. coetus multitudinis magnae nomen est coeuntis ex*

(48) Cfr. sullo *status definitio-nis* Calboli Montefusco, *La dottrina degli status*, cit., 77-93; sulle definizioni dei giuristi romani rimando a A. Carcaterra, *Le definizioni dei giuristi romani. Metodo mezzi e fini*, Napoli 1966 e R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966; cfr. ora M. A. Messina, *Sui libri definitionum di Emilio Papiniano: definitio e definire nell'esperienza giuridica romana*, «Annali del Seminario Giuridico di Palermo» 45, 2, 1998, 61-322.

(49) Bonner, *Roman Declamation*, cit., 113, richiama la *lex Gabinia* del 139 a. C. e la *lex Iulia de vi* che contiene l'espressione *coetum concursum*; cfr. *Paul. Sent.* 5 26, 3 e *Dig.* 48, 7, 4.

consensu quodam; at illic initio pauci fuerunt, deinde reliqui non ad me convenerunt, sed ad incendium... lex non eum punit, propter quem coetus factus est, sed eum a quo factus est; la definizione sembra risentire anche di Cicerone, De re publica 1, 39 Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. Eius autem prima causa cœundi est non tam imbecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio(50); allo stesso modo Cicerone gioca sul significato dei verbi *cogere, congregare, convocare, convenire* ed utilizza il termine *multitudo* per indicare l'unione di uomini convocati e riuniti in un luogo ad uno scopo ben preciso (*Perge porro hoc idem interdictum sequi: HOMINIBUS COACTIS. Neminem coegeris, ipsi convenerint sua sponte. Certe cogit is qui congregat homines et convocat. Coacti sunt ii qui ab aliquo sunt unum in locum congregati. Si non modo convocati non sunt, sed ne convenerunt quidem, sed ii modo fuerunt qui etiam antea non vis ut fieret, verum colendi aut pascendi causa esse in agro consuerant, defendes homines coactos non fuisse, et verbo quidem superabis me ipso iudice, re autem ne consistes quidem ullo iudice. Vim enim multitudinis restitui voluerunt, non solum convocatae multitudinis; sed quia plerumque ubi multitudine opus est homines cogi solent, ideo de coactis compositum interdictum est; quod, etiam si verbo differre videbitur, re tamen erit unum et omnibus in causis idem valebit, in quibus perspicitur una atque eadem causa aequitatis*). Il concetto sembra comune: *coetus* è *multitudo convocata* e la *multitudo* è differente dalla *multitudo convocata*(51); quantunque nella successiva riflessione giuridica i confini terminologici fossero oggetto di ampio dibattito(52), la vicinanza nella trattazione del termine da parte del declamatore e di Cicerone sembra far propendere per una ripresa del passo dell'orazione di Cicerone che, come detto, rappresentava una vera e propria *collectio* di moduli tematici e di precepti relativi alla disputa sullo *scriptum* e sulla definizione dei *verba legis*.

La discussione sulla *vis* e la necessità di procedere ad una definizione precisa del reato compreso nella formula *actio de vi* appare non di rado

(50) Cfr. anche *rep.* 1, 41 e 6, 13; sul passo del *de re publica* 1, 39 cfr. le note di commento di K. Büchner, Heidelberg 1984, 123, che sottolinea l'unicità della locuzione *iuris consensu*, ripresa poi in 3, 45 e in *Aug. civ.* 19, 23, e propende per un'origine ciceroniana della definizione.

(51) La nozione di *multitudo mota* o *coacta* implica di per sé direttamente la nozione di *vis*, come osserva il declamatore – *mota semel multitudo modum non servat* – e come sembra di potersi ricavare dalle parole finali del § 59 della *pro Caecina*.

(52) La definizione di *coetus* come *collectio multitudinis* si ritrova nei glossari e in Isidoro *diff.* 1, 125; sulla distinzione labeoniana tra *turba* e *rixa* cfr. Ulpiano *Dig.* 47, 8, 4, 3.

nelle controversie di scuola; anche in questo caso i confini tra *status scripti et voluntatis* e *status definitionis* sono piuttosto sottili, dal momento che la definizione della *vis* implica di per sé una diretta esplicazione dei termini presenti nel testo della legge. È naturale pensare, come è stato già supposto da Bonner, che i declamatori ben conoscessero il testo della *lex Plotia de vi* e della *lex Iulia de vi* (53); ma se confrontiamo le modalità di discussione esemplate nelle controversie e nelle orazioni ciceroniane si osserverà come non manchino interessanti punti di contatto.

Nella controversia di Seneca retore 9, 5 (*De vi sit actio*) (54) appare l'usuale tema del veneficio e la figura della noverca (*Quidam duos filios sub noverca amisit; dubia cruditis et veneni signa insecuta sunt. tertium filium eius maternus avus rapuit, qui ad visendos aegros non fuerat admissus. quaerenti per praeconem dixit apud se esse. accusatur de vi*). La procedura utilizzata dai declamatori è particolarmente interessante e rientra nei casi previsti per la trattazione dello *status scripti et voluntatis*: Montano Votieno stabilisce innanzitutto la *quaestio coniecturalis*, che cosa sia la *vis* (*in has quaestiones divisit: an in re vis sit. nulla, inquit, vis est: quae arma, quam pugnam, quae vulnera habet? volo mihi describi comitatum istius tumultus: quae turba est unus puer et unus senex?*), secondo il tipico procedimento dello *status definitionis*, attraverso un richiamo 'in negativo' a specifici casi contemplati dalla legge (*arma, pugna, vulnera, comitatum istius tumultum, turba, rapere*); successivamente il retore, dopo un ulteriore riferimento a elementi presenti nella legge (*obsidere, perfodere villam, armata manu coniugem liberosque rapere*) focalizza l'attenzione sulla presenza della *iniuria* e parla esplicitamente di punizione prevista solo per la *vis iniuriosa* (*an, si pro illo fuit fieri vim, quoi facta dicitur, non teneatur qui fecit; vis iniuriosa damnatur; solet enim esse et salutaris; solo la presenza dell'iniuria rende la vis degna di condanna; diversamente la vis può anche essere salutaris*); il richiamo al diritto di natura introduce la discussione del retore Gallione (*Gallio et illam quaestionem fecit et prius sumendam quaestionem putavit ex persona quam ex re...habet sua iura natura, et hoc inter avum patremque interest, quod avo suos servare licet, patri et occidere...quaedam iura non lege sed natura nobis attributa*) (55),

(53) Cfr. Bonner, *Roman Declamation*, cit., 113 sg.; sulla *lex Plotia de vi* e sulla *lex Iulia de vi* cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, II ed., Milano 1998, 155 sg. e 260 sg. (cfr. anche W. Vitzthum, *Untersuchungen zum materiellen Inhalt der lex Plautia und lex Iulia de vi*, München 1966).

(54) Per il riferimento alla *lex Plotia de vi* e successivamente alla *lex Iulia de vi*, in particolare per l'atto del *rapere*, cfr. Bonner, *Roman Declamation*, cit., 115.

(55) La distinzione tra *lex* e *natura* sembra richiamare la trattazione giusnaturalistica di Cicerone in *de inventione* 2, 65-68; 160-162 e in *Rhet. Her.* 2, 19-20 (su Cicerone 'giusnaturalista' cfr. M. Pallasse, *Cicéron et les sources de droits*, Paris 1945 e M. Ducos, *Les Romains*

che pone poi la questione relativa al beneficio connesso direttamente all'atto di *vis* (*licet mihi, ut prosum, vim facere*); le ultime due questioni poste da Latrone introducono la discussione relativa all'*animus*, all'intenzione con la quale il reo ha compiuto l'atto di violenza (*etiamsi vim fecit, an tamen damnari non possit, si bono animo fecerit... ait enim et de animo fieri controversiam*); l'ultima parte della difesa consiste infatti nel riconoscimento della volontarietà sottesa al fatto criminoso e in tal senso il richiamo è chiaramente alla formula del *dolus malus* che doveva caratterizzare successivamente l'aspetto più caratteristico della composizione declamatoria, la parte cioè riservata alle diverse *sententiae* formulate dai retori nella quale si procedeva alla discussione sullo spirito e la lettera della legge. Tralasciando ogni possibile considerazione sulla conoscenza da parte dei declamatori della normativa di legge, quello che mi pare più interessante notare è che la procedura utilizzata nel caso specifico sembra risentire in modo preciso della tecnica usata da Cicerone nella *Pro Tullio* dove il dibattito verte su un caso analogo di *vis* (l'orazione fu pronunciata nell'anno 71 a.C.; Cicerone difese Tullio che in seguito ad uno scontro armato con gli schiavi di Fabio, sorto in un seguito ad una contesa per un *fundum in agro Thurino* – cfr. § 14 – e al fallimento della cosiddetta *vis ac deductio moribus*, chiese al tribunale dei *recuperatores* l'*aestimatio damni* in base all'editto emanato nell'anno 76 dal pretore M. Terenzio Varrone Lucullo)(56). In particolare la strategia retorica di Cicerone, che si fonda sulla *refutatio* dell'argomentazione avversaria, senza prendere in conto il nodo centrale del dibattito, cioè la responsabilità nello scontro armato fra le bande di schiavi di Tullio e di Fabio, si esplica esattamente secondo le stesse modalità, cioè con la disquisizione sulla *vis* (ammessa da Fabio cfr. § 25; la descrizione della *vis* appare al § 18 dove si fa riferimento ad *arma, pugna ac caedes*, all'uccisione di due uomini e all'assalto alla villa di Tullio da parte degli schiavi di Fabio; cfr. anche § 24 dove si parla di *consilium capere, arma capere, tempus eligere, in tectum irruere, occidere et tectum diruere*; cfr. anche § 42), l'introduzione del concetto di *iniuria* (rifiutata da Cicerone perché non presente nell'editto cfr. § 38 *Dicis oportere quaeri, homines M. Tulli iniuria occisi sint necne. De quo hoc primum quaero, venerit ea res in iudicium necne. Si non venit, quid attinet aut nos dicere aut hos quaerere? Si autem venit, quid attinuit te tam multis verbis a praetore postulare, ut adderet in iudicium INIURIA, et quia non impetrasses, tribunos pl. appellare et hic in iudicio queri praetoris iniquitatem, quod de iniuria non addidisset?*; cfr. §§ 39-43), il richiamo al diritto di natura (in

et la loi, Paris 1984, 225 sg.); in generale sul diritto di natura cfr. E. Levy, *Natural Law in Roman Thought*, «SDHI» 15, 1949, 1-23 (= *Gesammelte Schriften*, 1963, 3-19).

(56) Sull'orazione cfr. Stroh, *Taxis und Taktik*, cit., 160-173.

particolare Fabio fa riferimento alle leggi delle XII Tavole che permettono l'omicidio per legittima difesa; cfr. § 48 sg. dove Cicerone ribalta in modo esattamente opposto quanto affermato nella *Pro Milone*) e infine la discussione sul *dolus malus*, che è, come detto, il punto su cui verte il problema della volontarietà dell'azione criminosa (l'*animus* del declamatore) e su cui Cicerone incentra l'intero dibattito (nell'orazione ciceroniana occupa i §§ 26-36 e precede la discussione sull'*iniuria*); e l'aspetto relativo all'*iniuria* in modo specifico mi sembra che vada sottolineato con maggiore attenzione, dal momento che l'*iniuria* è proprio ciò che è richiesto dall'avversario di Cicerone come elemento essenziale per la determinazione della *vis* ma che, stando a quanto dice Cicerone stesso, non è presente nelle parole dell'editto (Cicerone nel § 43 dice che l'*iniuria* non è stata inserita *ne ipsi iudicarent posse homines servos iure arma capere et manum cogere, neque quod putarent, si additum esset, posse hoc talibus viris persuaderi non iniuria factum, sed ne quod tamen scutum dare in iudicio viderentur iis, quos propter haec arma in iudicium vocavissent*); il termine *iniuria* compariva nella *lex Aquilia* (alla quale fa probabilmente riferimento la *controversia* 3, 6)(57) e nelle *actiones iniuriarum*, ma non, secondo quanto risulta dal testo dell'orazione ciceroniana, nell'*interdictum de vi*, penetrato poi nell'editto perpetuo, cui fa riferimento l'azione intentata da Tullio. Nella strategia utilizzata dai declamatori e in modo specifico nella giustificazione della *vis* attraverso il concetto di *ius naturae* e nel richiamo alla *vis iniuriosa* mi pare che si possa scorgere un riflesso del testo ciceroniano; in particolare in quest'ultimo aspetto va osservato che, a quanto mi risulta, nel testo della *lex Iulia* il termine *iniuria* non è connesso alla *vis*(58) e il nesso *vis-iniuria* (che rimanda chiaramente all'aspetto relativo alla volontà di procurare il danno)(59) non sembra comune nella legislazione che doveva essere nota al declamatore. Comunque stiano le cose, non mi sentirei di escludere, considerando la stretta analogia tra l'orazione

(57) La bibliografia sulla *lex Aquilia* è piuttosto vasta: mi limito a segnalare A. Watson, *Roman Private Law around 200 BC*, Edimburgh 1971, 151 sg.; P. Van Warmelo, *À propos de la loi Aquilia*, «RIDA» 27, 1980, 333-348; M. Elster, *Die Gesetze der mittleren römischen Republik. Text und Kommentar*, Darmstadt 2003, 127-132; sul testo cfr. J. A. Crook, *Lex Aquilia*, «Athenaeum» n. s. 62, 1984, 67-77.

(58) L'*iniuria* è citata in relazione all'azione dei magistrati che condannano a morte senza consentire la *provocatio ad populum* e per chi esige *ludos pecuniamve ab aliquo invito* cfr. Dig. 48, 6, 7, e 10 (in generale sull'*iniuria* nel diritto romano cfr. G. Pugliese, *Studi sull'iniuria*, Milano 1941 e A. Manfredini, *Contributi allo studio dell'iniuria in età repubblicana*, Milano 1977; importante anche M. Hagemann, *Iniuria. Von den XII-Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation*, Köln-Weimar-Wien 1998).

(59) Il nesso *vis iniuriosa* è presente in questo passo di Seneca retore e in Tertulliano *spect.* 18 (cfr. *Th.L.L.* VII 1, 1683).

ciceroniana e la declamazione senecana, una qualche relazione; è impossibile giungere a conclusioni definitive ma il confronto tra le modalità con cui Cicerone affronta il dibattito legale e la consequenzialità dei motivi giuridici proposti dai declamatori, tra i quali assumono particolare rilievo il binomio *vis-iniuria* e il richiamo alla legge di natura che giustificherebbe l'atto di *vis*, precludendo in tal senso alla discussione sull'*animus*, sembrerebbe suggerire qualcosa di più di una semplice riproposizione da parte del declamatore dei termini descritti nella legge (60).

Come accennato, la questione relativa alla conoscenza delle leggi e del diritto da parte dei declamatori è ancora aperta: non è scopo di questo studio formulare ipotesi al riguardo ma credo che un elemento di cui si debba tener conto nella valutazione complessiva del problema sia costituito dal ruolo esercitato da specifici modelli nell'elaborazione e discussione di questioni di ordine giuridico, primo fra tutti il modello di Cicerone, la cui presenza non dovette limitarsi alla ripresa di nozioni utili alla conformazione dell'esercizio declamatorio per ciò che concerne lo *status scripti et sententiae* e lo *status definitionis*; l'analisi di alcuni aspetti relativi alla formulazione delle leggi e presentazione ed articolazione del *iudicium* ri-

(60) Un probabile richiamo alla trattazione della *vis*, nella distinzione tra *vis corpori illata* e *vis animo illata*, in Cicerone *Caec.* 42 è probabilmente in Sen. *contr.* 9, 3, 8-9 (il testo della legge PER VIM METUMQUE GESTA NE SINT RATA PACTA CONVENTA LEGIBUS FACTA RATA SINT si riferisce probabilmente ad una clausola dell'editto pretorio, forse la *formula Octaviana* nella quale si contemplava la *in integrum restitutio propter metum*; cfr. Cic. *Verr.* II, 3, 152 e B. Kupisch, *In Integrum Restitutio und Vindicatio Utilis*, 1974, 158-167; cfr. anche Frier, *The Rise of the Roman Jurists*, cit., 51-52; 93). Il retore Latrone definisce inizialmente la *vis* in base ai termini contemplati dalla legge (*arma lex et vincula et ultimum periculum complectitur*), distinguendo il caso di *vis corpori illata* e *vis animo illata* (la minaccia della vita; cfr. Dig. 48, 6, 6), e divide poi la questione *an in re vis aut necessitas sit* (cfr. Cic. *inv.* 2, 98; Bonner, *Roman Declamation*, cit., 114-115, richiama Ulpiano Dig. 4, 2, 1), ammettendo la contemporaneità ed assimilazione di *vis necessitas*, alla quale *velim, nolim succumbendum est*; successivamente la discussione verte sull'eliminazione dei casi possibili di *vis* e sulla distinzione tra *quae per vim et necessitatem gesta sunt* e si chiude con la questione *an ab hoc vis admota sit* (Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*, cit., 165-169 osserva come la discussione dei retori verta in modo particolare sulla libera volontà che rende valido il patto; il fatto che si discuta se vi sia stato o meno *metus, vis* e coactazione dimostra come i retori pensino che un patto non concluso liberamente non abbia alcun valore). Al di là della procedura seguita dal declamatore, quello che interessa maggiormente notare è che la nozione di *vis* sembra non limitarsi alla violenza fisica ma si allarga a comprendere anche gli atti compiuti attraverso *metus* e *formido* e contempla, quindi, anche la costrizione dettata da contingenze assolutamente imprescindibili (volontà coactata); in questo senso il testo sembra richiamare il § 42 della *Pro Caecina*, al quale fa riferimento Quintiliano 7, 3, 17, già citato, dove Cicerone afferma che la *vis* non è solo *quae ad corpus nostrum vitamque pervenit* ma anche quella che, *periculo mortis iniecto*, inculcando la paura nell'animo ci costringe ad abbandonare il nostro luogo abituale; la definizione ciceroniana influenzò, secondo Dingel (cfr. *supra* n. 16), anche la *decl. min.* 386 nella quale alla questione *quid est vis?* si risponde con una ripresa, in modo piuttosto schematico e conciso, delle parole di Cicerone (*Haec fit alias patientia, alias metu; quorum alterum ad corpus, alterum ad animum pertinet*).

vela, infatti, come i declamatori siano stati influenzati dalla lettura del testo di alcune orazioni ciceroniane, allontanandosi, quindi, in tal senso dalla procedura giuridica del loro tempo.

È stato già opportunamente osservato come la *Pro Sex. Roscio Amerino* e la *Pro Cluentio* siano servite da modello per le numerose controversie su casi di parricidio e di veneficio⁽⁶¹⁾. La conoscenza di queste due orazioni non si limitò all'aspetto contenutistico. Se si indaga con più attenzione si rileva che, per la *Pro Sex. Roscio Amerino*, la nozione relativa alla pena prevista per il parricidio, la *poena cullei*, di origine piuttosto antica, cui i declamatori fanno ampio riferimento (cfr. Seneca *contr.* 3, 2; 7, 1, 1-2; 7, 2), fu probabilmente derivata proprio dalla lettura del testo ciceroniano, e in particolare del famoso passo dei §§ 71-72 (*Insui voluerunt in culleum vivos atque ita in flumen deici. o singularem sapientiam, iudices! nonne videntur nunc hominem ex rerum natura sustulisse et eripuisse cui repente caelum, solem, aquam terramque ademerint ut, qui eum necasset unde ipse natus esset, careret iis rebus omnibus ex quibus omnia nata esse dicuntur? noluerunt feris corpus obicere ne bestiis quoque, quae tantum scelus attigissent, immanioribus uteremur; non sic nudos in flumen deicere ne, cum delati essent in mare, ipsum polluerent quo cetera, quae violata sunt, expiari putantur; denique nihil tam vile neque tam vulgare est cuius partem ullam reliquerint. etenim quid tam est commune quam spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis?*) dove Cicerone descrive con minuziosa precisione e in una maniera direi 'tragica', ben adattabile quindi alla cornice declamatoria, la pena prevista per i parricidi; il passo ebbe larga fortuna nella retorica di scuola ed era ampiamente noto ai declamatori, come dimostrano ancora Seneca retore *contr.* 7, 2, 3 (*Si dixero: adulescentia turpis est, infamis pueritia, respondebit: 'iam ista Cicero defendit'. Non pudet, Popilli? accusator tuus vivit. Quid tam commune quam spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis?' Parricida, sic etiam tu perisses*) e Quintiliano 12, 6, 4 (*Quare fructum studiorum viridem et adhuc dulcem promi decet, dum et venia et spes est et paratus fa-*

(61) Cfr. M. Winterbottom, *Schoolroom and Courtroom*, in B. Vickers (ed.), *Rhetoric Revalued, Medieval & Renaissance Texts & Studies* 19, New York 1982, 59-70; cfr. anche D. H. Berry and M. Heath, *Oratory and Declamation*, in *Handbook of Classical Rhetoric in the Hellenistic Period 330 B. C. - A. D. 400*, ed. by Stanley E. Porter, Leiden - New York - Köln 1997, 393-420. - Sul tema scolastico del parricidio, legato alla dimensione sociale del contrasto padre-figlio, cfr. Y. Thomas, *Paura dei padri e violenza dei figli: immagini retoriche e norme di diritto* in E. Pellizer e N. Zorzetti (a cura di), *La paura dei padri nella società antica e medievale*, Roma-Bari 1983, 113-140; in generale sul motivo dell'adulterio nelle controversie senecane cfr. A. Richlin, *Approaches to the Sources on Adultery at Rome*, in H. P. Foley (ed.), *Reflections of Women in Antiquity*, New York - Paris - London 1981, 379-404, in particolare 389-391 e E. Migliario, *Luoghi retorici e realtà sociale nell'opera di Seneca il Vecchio*, «Athenaeum» 67, 1999, 525-549, in particolare 538 sg.

vor et audere non dedecet, et si quid desit operi supplet aetas, et si qua sunt dicta iuveniliter pro indole accipiuntur, ut totus ille Ciceronis pro Sexto Roscio locus: 'quid enim tam commune quam spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis?' Quae cum sex et viginti natus annos summis audientium clamoribus dixerit, defervisse tempore et annis liquata iam senior idem fatetur(62). A tale ipotesi contribuisce in maniera determinante, credo, la constatazione che con la *lex Pompeia de parricidiis*, databile probabilmente al 55 o al 52 a.C., in base alla quale si estese il crimine anche all'uccisione dei prossimi congiunti e dei patroni (ancora in dubbio se con la legge si istituì un tribunale permanente per i casi di parricidio)(63), la pena per i parricidi fu tramutata nella pena prevista per l'omicidio semplice, la più comune *aqua et igni interdictio* (Marcian. Dig. 48, 9, 1; Modestino Dig. 48, 9, 9 pr. 1; Ven. Sat. Dig. 48, 2, 12, 4; Paul. sent. 5, 24); la *poena cullei* fu rimessa nuovamente in vigore per l'uccisione dei genitori e degli avi nell'età severiana e ripristinata definitivamente con la legislazione di Costantino)(64); al di là di alcune discordanze nelle fonti(65) e per quanto non fosse impossibile, in casi eccezionali, un'applicazione della *poena cullei* ancora in età augustea(66), sarei propenso a

(62) Sul passo, attestazione del fervore 'asiano' del giovane Cicerone cfr. lo stesso Cicerone *Orator* 107 e schol. Gronov. p. 310, 18-20 Stangl; la conoscenza del passo ciceroniano si può ritenere sufficientemente sicura anche per Sen. *contr.* 7, 1, 2-3.

(63) A tal riguardo le opinioni degli studiosi non sembrano concordi: Santalucia, *Diritto e processo penale*, cit., 161-162, riprendendo l'ipotesi di W. Kunkel, s. v. *Quaestio* in *RE* 24, 746 (= *Kleine Schriften*, Weimar 1974, 64), ritiene che competente per il reato rimase la *quaestio de sicariis*.

(64) In generale rimando a Santalucia, *Diritto e processo penale*, cit., 148 sg.; 161 sg.; 262; 292 (cfr. anche O. F. Robinson, *The Criminal Law of Ancient Rome*, London 1995, 46-47); per una dettagliata analisi del *crimen parricidii* nella legislazione e nella cultura romana cfr. J. D. Cloud, *Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis*, «ZSS» 88 (1971), 1 sg. e A. Magdelain, *Paricidas* in Y. Thomas (éd.), *Du Châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de l'École Française de Rome, 9-11 novembre 1982*, Rome 1984, 549-557; per un allargamento del concetto di parricidio al di là dell'uccisione del padre cfr. E. M. Lassen, *The Ultimate Crime. Parricidium and the Concept of Family in the Late Roman Republic and Early Empire*, «Class. & Med.» 43, 1992, 147-161; sulla gravità del *crimen parricidii*, evidente anche dall'applicazione di un rigoroso procedimento giudiziario (tra cui la redazione da parte del pretore dell'elenco dei *iudices delecti* cfr. Cic. *Rosc. Am.* 3, 8) cfr. ora B. Santalucia, *Cic. Pro Roscio Am.* 3, 8 e *la scelta dei giudici nelle cause di parricidio*, «Iura» 50, 1999, 143-151.

(65) Come evidenza giustamente Santalucia, *Diritto e processo penale*, cit., 161, Modestino Dig. 48, 9, 9 pr. 1, secondo il quale la *poena cullei* fu mantenuta in vigore per l'uccisione dei genitori e degli avi, riflette un diritto posteriore alla *lex Pompeia de parricidiis*; per le *Sententiae* di Paolo si deve pensare ad un aggiornamento della pena (vivicombustione ed esposizione alle fiere) da parte dei compilatori visigoti.

(66) Come si deduce da Svetonio *Aug.* 33, 2 *Dixit autem ius non diligentia modo summa sed et lenitate, siquidem manifesti parricidii reum, ne culleo insueretur, quod non nisi confessi adficiuntur hac poena, ita fertur interrogasse: certe patrem tuum non occidisti?*, la *poena cullei* fu applicata solo nei casi di rei confessi e in flagranza di reato; cfr. al riguardo Cloud, *Parricidium*, cit., in particolare 63-65, che sottolinea come lo scopo primario della *lex Pom-*

credere che il motivo della pena per i parricidi sia divenuto un *topos* declamatorio proprio in relazione al testo dell'orazione ciceroniana (67).

Rilevante fu, come detto, l'influenza del testo della *Pro Cluentio* sui declamatori. In tal senso lo sguardo non deve limitarsi solo alla constatazione della più che probabile presenza alla mente dei retori del ritratto di Sassia per l'elaborazione dell'immagine dell'adultera venefica (68) (le parole con le quali Cicerone definisce Sassia *uxor generi, noverca fili, filiae paelex* al § 199 dell'orazione sono esplicitamente citate nelle controversie 6, 6 *Duo crimina ad vos detuli et duas indices: altera dicit quod factum est, altera etiam quid futurum sit. Generi adultera, filiae paelex* e 9, 6, 1 *Nefaria mulier, filiae quoque noverca*) o all'analisi dei passi che nelle declamazioni sembrano risentire più di tutti della ripresa di espressioni e locuzioni dell'orazione ciceroniana (69). In un aspetto puramente giuridico relativo alla procedura accusatoria mi pare che non sia improbabile pensare alla lettura della *Pro Cluentio* da parte del declamatore; mi riferisco all'unione dei due crimini dell'adulterio e del veneficio nell'unica formulazione dell'accusa (cui si fa accenno nella controversia senecana 6, 6 *Duo gravissima crimina*

peia fosse proprio quello della sostituzione dell'*interdictio* alla *poena cullei* e, confrontando il passo di Svetonio con Sallustio *Cat.* 52 e *decl. min.* 314, giunge alla conclusione che «in all capital trials under pre-Julian statutes the defendant who pleaded guilty was liable to execution» e che «although in general the Pompeian law may be said to have substituted *interdictio* for the *culleus* as the normal penalty for parricide consequent upon conviction before a *quaestio*, in the – doubtless exceedingly rare – case of a defendant pleading guilty to a charge of parricide, he would be liable to the capital penalty and in such a case the appropriate form of execution would have been the *culleus*».

(67) È possibile che anche la controversia 6, 2 di Seneca retore contenga un riferimento a Cicerone, ed esattamente alla *de domo sua* dove è prescritta la pena per chiunque aiuti l'esule (sulla legge cfr. Bonner, *Roman Declamation*, cit., 110-111); in particolare la presenza del termine *tectus* nel testo della legge citato dal declamatore *EXULEM TECTO ET CIBO IUVARE NE LICEAT*, non citato nel testo della *lex Iulia de vi*, potrebbe essere derivata da *de domo sua* 78 *tecti et aquae et ignis interdictione*; cfr. anche Appiano *BC* 1, 31.

(68) Che l'immagine della 'matrigna' venefica abbia avuto ampio spazio nella letteratura latina grazie all'influsso delle declamazioni, come propende a credere P. A. Watson, *Ancient Stepmothers. Myth, Misogyny and Reality*, Leiden - New York 1995, 13 sg, è dubbio; il rapporto va stabilito in modo esattamente inverso, dal momento che la presenza di numerosi antecedenti letterari, fra i quali proprio quello della Sassia della *Pro Cluentio*, ha con ogni probabilità suggerito ai declamatori spunti per la creazione di tale personaggio femminile (così già Lentano, *La declamazione latina*, cit., 614). Sul tema del veneficio nella letteratura latina in generale cfr. G. Laudizi, *Il tema del veneficio nella letteratura latina dalle origini al II sec. d. C.*, in *Studi di filologia e letteratura*, Galatina 1986, 63-112 e L. Monaco, *Veneficia matronarum. Magia, medicina e repressione in Sodalitas. Studi in onore di A. Guarino*, IV, Napoli 1984, 2013-2024; sulla figura di Sassia cfr. S. Citroni Marchetti, *Lo spazio straniato. Percorsi psicologici e percezione del tribunale nelle orazioni di Cicerone Pro Fonteio, Pro Q. Roscio comoedo, Pro Cluentio*, «Mat. Disc.» 36, 1996, 33-71, in particolare 43 sg.

(69) Cfr. *decl. min.* 388, 11 per Cic. *Cluent.* 64; cfr. Quintiliano 5, 10, 68; *decl. min.* 388, 32 per Cic. *Cluent.* 12 cfr. Quintiliano 11, 1, 61-62.

obiecit, adulterium et veneficium; 7, 3, 6 Non puto vos exigere divisionem, cum coniecturalis sit controversia; habet tamen dissimilem ceteris coniecturam et duplicem; non, quomodo solet, aut inter duos reos, cum alterum coarguimus, aut inter duo crimina, cum alterum probamus, ut id alterius fiat probatio, tamquam cum dicimus adulteram fuisse, ut credatur propter hoc etiam venefica(70). A questo riguardo è da osservare che, secondo quanto si può rilevare a proposito della procedura della presentazione dell'accusa nelle *quaestiones perpetuae* successivamente alla riforma giudiziaria di Silla, procedura analizzata con attenzione, seppur con diverse opinioni, proprio al riguardo della cosiddetta 'doppia accusa' della *Pro Cluentio*, non era prevista l'accusa contemporanea per due crimini che non rientravano nella medesima normativa di legge(71); la procedura prevista per le *quaestiones perpetuae* come ad esempio per il veneficio stabiliva in modo preciso modalità e tempi di presentazione dell'accusa, con conseguente delimitazione dei casi previsti dalla legge, e in questo senso va osservato che proprio veneficio e adulterio non rientravano nella medesima procedura(72); si aggiunga poi che proprio Quintiliano 3, 10, 1 *Una controversia est per se furti, per se adulterii. Plures aut eiusdem generis, ut in pecuniis repetundis, aut diversi, ut si quis sacrilegii et homicidii simul accusetur. Quod nunc in publicis iudiciis non accidit, quoniam praetor certa lege sortitur, principum autem et senatus cognitionibus frequens est et populi fuit. Privata quoque iudicia saepe unum iudicem habere multis et diversis formulis solent* ci informa dell'impossibilità del cumulo di accuse nell'ambito specifico del diritto criminale. I *duo crimina* citati dal declamatore, che diverranno come è noto nozione comune, possono essere stati suggeriti proprio dal Cicerone della *Pro Cluentio* nella quale l'unione di veneficio ed adulterio è peculiare della figura di Sassia e forse anche dalla lettura della *Pro Caelio* dove la figura di Clodia assume gli stessi connotati della già citata Sassia(73); nonostante l'ampiezza del numero di processi per veneficio

(70) Cfr. anche Sen. *contr.* 7, 5, 8 *In hac controversia tres rei; noverca enim procuratori coniungitur: itaque a fili parte utique aiebat prius accusandum, quia unum deberet crimen defendere, duo obicere; et adulteri et caedis.*

(71) Cfr. Santalucia, *Cicerone e la nominis delatio*, cit.; cfr. *supra* n. 20.

(72) Sul *crimen adulterii* e sull'istituzione sotto Augusto di un tribunale permanente per i reati di adulterio, con l'emanazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a. C., rimando a Santalucia, *Diritto e processo penale*, cit., 201 sg., 208, 294; cfr. anche Leo Ferrero Raditsa, *Augustus' Legislation Concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery*, in *ANRW* II 13, 1980, 278-339.

(73) È quasi superfluo evidenziare in questo senso l'ampia fortuna della *Pro Caelio* nelle scuole di declamazione, come sembra chiaramente dimostrare la ripresa del noto *locus de indulgentia* nella controversia 2, 6 di Seneca retore che riprende il § 11 dell'orazione ciceroniana.

in età imperiale (e già tardo-repubblicana, come del resto fa supporre proprio la *Pro Cluentio*), non si può escludere a mio parere che dalla conoscenza dell'orazione forse più nota e 'discussa' di Cicerone sia derivato lo spunto per la creazione ed invenzione nella pratica declamatoria del binomio adulterio-veneficio che si amplia fino a divenire esempio di procedura accusatoria(74).

Giungo rapidamente alla conclusione. Se quello che è stato finora affermato ha qualche fondamento di verità, è lecito affermare che Cicerone, esperto conoscitore del diritto del suo tempo e teorico del giusnaturalismo, modello insuperabile di conformazione della causa nel pieno rispetto della precettistica retorica e della normativa giuridica, esercitò una influenza nelle scuole di declamazione ben più ampia e sensibile di quanto fino ad ora sia stato sottolineato. Tale influenza non si limitò alla ripresa di moduli tematici e stilistici ma si esplicò anche, e in misura in certo modo rilevante, nel campo della conoscenza giuridica da parte degli 'apprendisti' retori che non ricevevano ancora l'insegnamento del diritto in scuole specialistiche istituzionalizzate(75) ma acquisivano la competenza necessaria per la discussione di casi giuridici attraverso la lettura e l'ascolto nel foro degli illustri avvocati; in questa prospettiva e partendo da queste premesse non è credo impossibile che uno studio attento e rigoroso di romanisti e filologi insieme possa portare a conclusioni ancora più interessanti e sorprendenti.

(74) La procedura contemplata in Sen. *contr.* 7, 5, 7 *Has controversias, quae et accusationem <habent et defensionem>, non eodem ordine omnes declamaverunt; quidam fuerunt, qui ante defenderent quam accusarent, ex quibus Latro fuit. FUSCUS ARELLIUS debet, inquit, reus in epilogo desinere. optime autem epilogum defensionis contextit, et homines magis defendenti quam accusanti favent; ultima sit pars, quae iudicem faventem possit dimittere* fa pensare ad una variabilità nella scelta dell'ordine dei discorsi di accusa e difesa; da quanto si deduce dalle parole del declamatore sembra, tuttavia, che la 'precedenza' accordata al discorso accusatorio rappresentasse una violazione alla normale procedura nel diritto criminale di età repubblicana (si rammenti il proemio della *pro Quinctio* dove Cicerone denuncia la mancanza di 'giustizia' nel processo nel quale, contrariamente all'uso, spetta la parola per primo all'avvocato difensore; cfr. anche il proemio della *Divinatio in Caecilium* I dove Cicerone, con un esempio di *ratio occupandi* e *anticipatio* – cfr. Quintiliano 4, 1, 49 –, comune poi negli esercizi declamatori, mostra come il proprio discorso per ottenere l'accusa contro Verre sia da intendere come 'difesa').

(75) Sulla nascita di un insegnamento 'ufficiale' del diritto alla metà del II sec. d. C. e sulle scuole dei Sabiniani e Proculiani cfr. l'ampio studio di D. Liebs, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, in *ANRW* II 15, 1976, 197-286 e Jan Kodrebski, *Der Rechtsunterricht am Ausgang der Republik und zu Beginn des Prinzipats*, ibidem, 177-196; importante anche P. Stein, *Le scuole in Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini. Atti del Seminario di S. Marino, 12-14 gennaio 1995*, a cura di D. Mantovani, Torino 1996, 1-13; per l'insegnamento del diritto in età tardo-repubblicana, per lo più incentrato sulla partecipazione degli allievi alle discussioni di casi giuridici concreti, cfr. Bretone, *Tecniche e ideologie*, cit., 65 sg.; ad un itinerario articolato in tre fasi, apprendimento mnemonico delle leggi, interpretazione e commento, analisi e discussione del caso giuridico e ad una preparazione al diritto impartita alla scuola di grammatica pensa P. Cantarone, *Osservazioni sullo studio del diritto nella tarda repubblica romana*, «SDHI» 67, 2001, 417-428.